

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1436/AV2 DEL 05/10/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASUR AV2 E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA,
PER TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO STUDENTI, LAUREATI E
CORSISTI. APPROVAZIONE ARTICOLATO**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta (acquisita al prot. AV2 n. 146376 del 15/09/2017) inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Foggia di stipulare una convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio di formazione ed orientamento curriculare degli studenti/laureati/dottori/dottorandi/corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento.
3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.
5. Dare atto, altresì, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere

economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Inserire riferimenti normativi:

- ✓ DPR n. 382/80 "Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo"
- ✓ Legge n.341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari."
- ✓ L. n. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
- ✓ DM n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997 sui tirocini di formazione e di orientamento"
- ✓ L. n. 4 /1999 "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole"
- ✓ DM n. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 e ss.mm. le Università possono stipulare *"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"* e *"convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento"*.

Il D.M. n. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. del Lavoro n. 142/1998.

La legge n. 196/1997 consente ai soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lett.a) di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962. Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra, nella fattispecie, l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 341/90, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della L. 4/1999, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo.

Per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Il D.M. n. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. e), dispone che i corsi di studio dovranno prevedere nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5 (*"L'acquisizione delle conoscenze professionali (...) è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate (...)"*) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro; lo stesso non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

A tale riguardo l'Università degli Studi di Foggia ha chiesto, con comunicazione mail acquisita al prot. AV2 n. 146376 del 15/09/2017, la stipula di una convenzione per il tirocinio di formazione ed orientamento curriculare degli studenti/laureati/dottori/dottorandi/corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento.

Questa AV2 intende accogliere la richiesta della ridetta Università di ospitare le figure interessate allo stage, alle condizioni e nel rispetto della precitata normativa, con le modalità e secondo i tempi concordati con i tutor interni, di volta in volta individuati in base ai servizi/UUOO di interesse, e conformemente a quanto disposto nello schema di convenzione allegato, che con il presente atto si approva, al fine della conseguente stipula.

A tale proposito, l'ASUR con note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009 ha delegato i Direttori delle allora ZZ.TT. alla stipula della suddetta convenzione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta con lettera prot. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico della Università, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui svolgono il tirocinio.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.

La convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta (acquisita al prot. AV2 n. 146376 del 15/09/2017) inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Foggia di stipulare una convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio di formazione ed orientamento curriculare degli studenti/laureati/dottori/dottorandi/corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento.
3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.
5. Dare atto, altresì, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente sostituto
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema convenzione

CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI E PER ATTIVITA' FORMATIVE.

Convenzione n. _____

TRA

Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona (AN) il 05/01/1952 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia

E

l'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in via Oberdan 2 in Ancona, nel prosieguo denominata "Soggetto ospitante", C.F./P.IVA 02175860424 rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, nato a Ancona il 19/08/1959 domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 2 a Fabriano, in via F. Turati 51, giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR

PREMESSO

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 – prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;
- che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;
- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;
- che per *attività formativa* è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di

insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- che i tirocini extra-curricolari sono disciplinati dalla normativa regionale della sede in cui hanno luogo i tirocini, alla quale si rinvia per l'attivazione degli stessi secondo le modalità e gli schemi approvati dalle leggi, dai regolamenti regionali e s.m.i.;
- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curricolari ed extra-curricolari ai sensi:
 - a) della normativa nazionale;
 - b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curricolari e extra-curricolari;
- che le attività di tirocinio curricolare saranno rivolte a favore di studenti, compresi i laureati che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università degli Studi di Foggia;
- che il Soggetto Ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, il Soggetto Ospitante si impegna a:

- sostenere, attraverso forme di sponsorizzazione, attività di orientamento e accompagnamento al lavoro
- ✓ accogliere, presso le proprie strutture, studenti, laureati, dottorandi di ricerca, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
 - ✓ tirocinio di formazione ed orientamento curricolare
 - tirocinio di formazione ed orientamento extra-curricolare
 - attività formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro
 - attività di raccolta dati per tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica.

2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà su richiesta del soggetto promotore o del Soggetto Ospitante, fermo restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo manifestata.

3. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del Soggetto Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.

4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra i tutor aziendale ed universitario.

Il *progetto formativo* è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, specificando chi tra soggetto promotore e Soggetto Ospitante se ne faccia carico ai sensi della normativa di riferimento;
7. eventuali rimborsi spese o facilitazioni offerti al tirocinante dal Soggetto Ospitante, che sono:
 - a) facoltativi in caso di tirocini curriculari, fatte salve le diverse disposizioni legislative regionali locali intervenute a disciplinare la materia;
 - b) obbligatori per i tirocini extra-curriculari (conformemente alle discipline regionali locali, laddove previste, a cui si rinvia).

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Ospitante;
- si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o in presenza di leggi regionali che regolamentino i tirocini curriculari ad adempiere alle comunicazioni di rito richieste.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante:

- adempie, per i tirocini extracurriculari, agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi nel caso di tirocini extra-curriculari, se previsto e secondo le modalità indicate dalle normative regionali di riferimento;

- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato dal (indicare il soggetto che se ne fa carico):

Soggetto Ospitante

Soggetto promotore

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *soggetto promotore* e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.

2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

ART. 8 – CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

ART. 9 – RACCOLTA DATI, TESI DI LAUREA, TESI DI DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITA' DI RICERCA.

L'Università e il Soggetto Ospitante, ai fini della realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo, in caso d'uso, per l'Ufficio del Registro.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale nei casi previsti dalla Legge vigente in materia.

ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Foggia.

Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di anni 1 (uno) fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente accordo e potrà essere rinnovata previo assenso scritto delle parti.
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.
3. La stessa, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli fini statistici, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 15 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima anche con l'uso dei rispettivi loghi e della dicitura *partner*.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Foggia,
LCS
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

SOGGETTO OSPITANTE
ASUR MARCHE AREA VASTA2
IL DIRETTORE